



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°26 DEL 28-06-2012

Sessione Ordinaria – Prima Convocazione – Seduta Pubblica

Oggetto:	DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011 N. 23, D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201, CONVERTITO CON L. 22 DICEMBRE 2011 N. 214. ANTICIPO APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DAL 2012. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO D'IMPOSTA 2012
-----------------	--

L'anno Duemiladodici addì Ventotto del mese di Giugno alle ore 14:40 e segg., nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle forme di legge, previa trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti.

Presiede l'adunanza il Sig. GALATOLO GIANNI – Presidente del Consiglio Comunale

Del consesso fanno parte i Sigg.:

Presenti	Assenti
CERULLI ARTURO (Sindaco) SCHIANO PRISCILLA (Vice Sindaco) COSTANZO MAURO (Consigliere) TORTORA AFFRICO (Consigliere) BALLERANO ALFREDO (Consigliere) BAFFIGI IVO (Consigliere) BENVENUTI GUIDO (Consigliere) AMATO UMBERTO (Consigliere) GALATOLO GIANNI (Consigliere) RONCOLINI ALESSANDRO (Consigliere) BALLERANO MARIA DE AFRICA (Consigliere) ARIENTI FABRIZIO (Consigliere) SCHIANO MAURO (Consigliere) SORDINI GIUSEPPE (Consigliere) FANCIULLI PIER GIORGIO (Consigliere) BARTOLINI ELEOPOLDO (Consigliere) ALOCCI NAZZARENO (Consigliere) BRACCI LORENZO (Consigliere) CANALICCHIO MARIA ROSA (Consigliere) BAGNOLI AZELIO (Consigliere) FANTERIA CLAUDIO (Consigliere)	
Totale Presenti: 21	Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giulio NARDI, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto (ore 17,38).

Proposta di Delibera di Consiglio 3/2012 Predisposta dall'ufficio 2° settore - Tributi

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente delibera:

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata per l'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*,

- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,

- immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative*

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”;

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”;*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

ATTESO INFINE che dalle proiezioni di entrata al netto dei tagli ai trasferimenti statali a valersi sul fondo sperimentale di riequilibrio onde ottenere il medesimo gettito già Imposta comunale immobili per l'anno 2011 anche per l'anno corrente, si rende necessario stabilire le seguenti aliquote:

0,96%	Aliquota ordinaria
0,4%	abitazioni principali,
0,2%	per i fabbricati rurali ad uso strumentale
1,06%	per le unità immobiliari tenute a disposizione rientranti nella categoria catastale A, ad eccezione delle A10,

0,86% per:

1. i fabbricati locati quando il contratto di locazione e/o affitto sia regolarmente registrato e la durata dello stesso non sia inferiore all'anno.
2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati (Acer, Ater, ecc.) e istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977.
3. le unità immobiliari censite catastalmente nella categoria A, ad eccezione della categoria A10, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il concedente ed il concessionario abbiano residenza e stabile dimora nel Comune di Monte Argentario

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 08.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:

- a) **ALiquota di base 0,96%**
- b) **ALiquota 0,4% PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI**
- c) **ALiquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%**
- d) **ALiquota fabbricati a disposizione 1,06%**
- e) **ALiquota 0,86%**

Per le fattispecie rientranti nelle aliquote contrassegnate con lettera:

- d) l'aliquota si applica alle unità immobiliari censite catastalmente nella categoria A ad eccezione della categoria A10;

- e) l'aliquota si applica:

1. ai fabbricati locati quando il contratto di locazione e/o affitto sia regolarmente registrato e la durata dello stesso non sia inferiore all'anno.
2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati (Acer, Ater, ecc.) e istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977.
3. alle unità immobiliari censite catastalmente nella categoria A, ad eccezione della categoria A10, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il concedente ed il concessionario abbiano residenza e stabile dimora nel Comune di Monte Argentario

E' necessario, nei casi di cui sopra, in concomitanza con il versamento a saldo dell'imposta presentare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi.

3) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012**;

4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con precedente Deliberazione Consiliare in data odierna;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Monte Argentario, 05.06.2012

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3

f.to

Dott.ssa Antonella ESCARDI

Ai sensi dell'art.49 TUEL 267/00:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Monte Argentario, 05.06.2012

Il Dirigente Area 3 Tributi

f.to

Dott.ssa Antonella Escardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di Delibera di Consiglio 3/2012 Predisposta dall'ufficio 2° settore - Tributi

D E L I B E R A

**DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA
CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA.**



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

Pratica n° DCA3 - 3 - 2012 Ufficio Proponente: 2° settore - Tributi

Oggetto:	<i>DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011 N. 23, D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201, CONVERTITO CON L. 22 DICEMBRE 2011 N. 214. ANTICIPO APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DAL 2012. APPROVAZIONE ALIQUEUTE ANNO D'IMPOSTA 2012</i>
<p style="text-align: center;">PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Si esprime parere sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo n.267/00.</p> <p style="text-align: center;"><i>FAVOREVOLE</i></p>	
Eventuali annotazioni	

Monte Argentario, 05-06-2012

Il Dirigente dell'Area 3
f.to Dott.ssa Antonella Escardi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.Giulio NARDI

A horizontal row of 30 empty square boxes, each with a thin black border, intended for the student to write their answers to the 30 questions.

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE DAL 28-06-2012

[illegible]

Si certifica la pubblicazione all'Albo del sito web istituzionale dal 10.07.2012 per 15 giorni consecutivi (art.124/1 TUEL 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
Dr. Giulio NARDI

La presente è copia conforme dell'atto C.C. n. 26 del 28-06-2012. che si rilascia in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giulio NARDI

.....